



N. 16424 di repertorio.

Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI

Derivazione di acque pubbliche

(R.D. 11 dicembre 1933 N.1775 e Regolamento 14/8/1920)

N. 1285).

DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI

- CUI DOVRA' ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE DI VA-

RIANTI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME AVENTINO

RICONOSCIUTA CON D.P. 10/11/1913 N. 17912 E DD.MM.

26/4/1929 N. 4315 E 11/5/1936 N.2970 ALLA DITTA

CAMILLO, FERDINANDO ED ANTONIO MERLINO FU ERNESTO E

RECCHIONE CESAREA FU GENNARO RICHIESTA CON ISTANZA

28 MAGGIO 1942.

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Aventino

presso la confluenza del Vallone Carpini in terri-

torio del comune di Taranta Peligna, potrà variare #

fino ad un massimo uguale e non superiore a mod.47

(litri secondo quattromilasettecento) nei limiti del-

la disponibilità del fiume, risultante la quantità

media pari a moduli 20 (litri secondo duemila).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di

forza motrice e per irrigazione di ettari 0,6387 di terreno la cui ubicazione è riportata nella planimetria 21 settembre 1920 dell'Ufficio del Genio Civile di Chieti che viene allegata al presente disciplinare.

(S) Art. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA PER LA PRESA E LA RESTITUZIONE.

A. Il dislivello medio del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione tenuto conto dell'innalzamento prodotto dallo sbarramento sarà di m. 13,13.-

Art. 3

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE.

Il dislivello fra i pali morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 12,37.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a KW. 242,55.

Art. 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua saranno costituite da una traversa fissa in calcestruzzo lunga m. 22,50 munita di sghiaiatore e paratoia di presa in destra di luce m. 2,00.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al



progetto 24 agosto 1942 a firma Ing. Pietro De Petra  
che fa parte integrante del presente disciplinare,  
salvo quelle varianti che verranno proposte col pro-  
getto esecutivo da presentarsi a norma dell'art. 10  
e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5

#### REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinchè la portata di concessione non possa essere  
superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua  
origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa,  
si dovranno costruire uno sfioratore lungo m. 12 ed  
una bocca modulata aventi caratteristiche tali da con-  
sentire una portata non superiore a mc. 47 (quarantasette).

Art. 6

#### CANALE DI CARICO

Il canale di carico della lunghezza di m. 749 sarà  
eseguito in conformità del progetto 24/8/1942, avver-  
tendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni ne-  
cessarie, che saranno indicate eventualmente dalla  
Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle  
acque ed i franamenti delle sponde.

Art. 7

#### LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO?

Il canale di scarico della lunghezza di m. 30,40 si  
eseguirà in località Trinità del comune di Taranta

Peligna secondo le modalità risultanti dal progetto allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

Art. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di prevedere la costruzione nell'opera di presa di un adatto manufatto che dopo aver assicurato la derivazione di lit/sec. 1199 riconosciuta per antico diritto, prima di consentire la derivazione del rimanente quantitativo d'acqua ad essa spettante per effetto della presente concessione lasci a disposizione nell'alveo, una quantità d'acqua tale da assicurare i mdd. 20 spettanti alla Ditta Figli di Vincenzo Merlino per D.P.

27/11/1933 N. 18121 e D.M. 11/10/1934 N. 5678 e mod.

0,50 per gli usi igienici.

A cura ed a spese della ditta concessionaria sarà eseguito e mantenuto l'impianto di una stazione idrografica convenientemente attrezzata e munita di registratore da porsi nella località indicata dalla Sezione Idrografica di Pescara.

La Ditta infine resta obbligata ad installare nella propria centrale i macchinari destinati alla produ-



zione di energia elettrica aventi caratteristiche tali da poter funzionare alla frequenza di 50 periodi al secondo.

Art. 9

GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Aventino, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Sono a carico della Ditta concessionaria le spese di acquisto e collocamento in opera degli apparecchi e mezzi di misura, quella relativa alla manutenzione ed esercizio degli apparecchi stessi, il prelievo e l'invio delle letture e delle registrazioni all'Ufficio del Genio Civile di Chieti ed alla Sezione del Servizio Idrografico competente.

Art. 10

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,  
INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI

Sotto pena delle sanzioni di legge la ditta concessionaria dovrà:

a) - presentare all'Ufficio del Genio Civile di Chieti

il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione, entro mesi 6 dalla data della notificazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Chieti, della avvenuta emissione del decreto di concessione;

b) - iniziare e condurre a termine le espropriazioni nei termini di mesi 20 a decorrere dalla data della notificazione di cui alla lettera a);

c) - iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi 8 dalla data di notifica di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio;

d) - condurre a termine i lavori entro mesi 20 dalla data di notifica di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà ad ogni vaso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 13 del presente disciplinare, e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori la Ditta concessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio Civile.

Art. 11.

**COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA**

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio



Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi 6 dalla data del Provvedimento Ministeriale di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena di decadenza utilizzare l'acqua concessa.

#### Art. 12

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1947, giorno successivo alla originaria scadenza della concessione che si intende variare compreso in tale sessantennio il quindicennio della proroga usufruita ai sensi della Legge 8 gennaio 1952 N. 42.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessori, i canali

adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione dal reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dalla Ditta interessata ed il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale dell'Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso alla ditta concessionaria almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione; Nei casi di rinuncia o scadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al comma 1° ed ultimo dell'articolo 26 del TTU. di Leg-



gi 11/12/1933 N. 1775.

Art. 13

CANONE

La Ditta concessionaria continuerà a corrispondere alle finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente; a decorrere dal 1° febbraio 1962, fino alla scadenza del termine assegnato col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori l'annuo canone di £. 49.856 in ragione di £. 656 per KW. nominale in relazione alla potenza originariamente riconosciuta.

Dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione in poi la Ditta corrisponderà l'annuo canone di £. 159.113 in ragione di £. 656 per KW. nominale su KW. 242,55 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18/10/1942 N. 1434.

Detto ultimo canone potrà però essere modificato con effetto dalla data soprastabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 5 dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civile di Chieti avrà la facoltà di procedere a sistematiche misura-

zioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 N. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessario fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione. Qualora gli impianti, ancorchè non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

#### Art. 14

#### PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

a) - il pagamento della somma dovuta per canoni arretrati a partire dal 1° febbraio 1947 e fino al 31 gennaio 1962 come da certificato dell'Ufficio del Registro di Casoli;

B9) + al versamento presso la Cassa DD.PP. della somma di £. 79.560, come da quietanza N.40 e N.31757 di posizione in data 14 settembre 1961, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art.13, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

c) - il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Chieti a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Chieti della somma di £. 100.000.= come da ricevuta N. 12 in data 21 settembre 1961 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

d) - il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria di Chieti della somma di £. 181 come da quietanza N. 1324 in data 14 settembre 1962 pari ad un quarantesimo del canone fissato al precedente articolo 13 a termine del secondo comma dell'art.7 del

Regio Decreto 11/12/1933 N. 1775...

- Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc. ecc.

Art. 15...

ECONOMIA MONTANA

A partire dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori, saranno a carico della ditta concessionaria gli oneri dipendenti dalla applicazione della Legge 27/12/1953 N. 959 e relative norme integrative di cui alla Legge 30/12/1959 N. 1254.-

Art. 16

SOVRACCANONE ANNUO IN FAVORE DEL COMUNE RIVIERASCO E DELLA PROVINCIA.

A partire dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori a carico della ditta concessionaria potranno applicarsi le disposizioni di cui alla Legge 9/12/1956 N. 1377 a favore del comune rivierasco di Taranta Peligna e della Provincia di Chieti.

Art. 17

RICHIAMO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 N. 1775 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza

pubblica.

Art. 18

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria  
elegge il proprio domicilio in Taranta Peligna.

Art. 19

CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido alla Ditta Ferdinando ed Antonio Merlino fu Ernesto, Ernesto Merlino fu Camillo e Pace, Giuseppina, Cesira, Clara Nicoletta fu Vincenzo usufruttuaria in parte.

Conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti alla concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Chieti, 25 settembre 1961

f.to Merlino Ferdinando

f.to Antonio Merlino

f.to Merlino Ernesto

f.to Pace Nicoletta

Io sottoscritto Antonio Rocca, Ingegnere Principale dell'Ufficio del Genio Civile di Chieti, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro

che i sigg.:

-Ferdinando Merlino nato a Taranta Peligna il 6 gennaio 1897 e quivi domiciliato;

-Antonio Merlino nato a Taranta Peligna il 15/3/1900 e quivi domiciliato;

-Ernesto Merlino nato a Roma il 8/12/1936 e domiciliato a Taranta Peligna;

-Pace Giuseppina Cesira Clara Nicoletta nata a Guglionesi il 15/7/1896 e domiciliata a Taranta Peligna;

Da me personalmente conosciuti hanno firmato il sopraesteso disciplinare con l'allegato progetto.

alla presenza mia e dei testimoni idonei da me conosciuti Geom. Luigi Corsini nato a Cottanello il

24/11/1921 e Geom. Vincenzo Pellicciotta nato a Gespalena il 8/9/1928 ed aventi i requisiti prescritti

dalla Legge.

f.to Corsini Luigi

f.to Vincenzo Pellicciotta

L'INGEGNERE PRINCIPALE

f.to Antonio Rocca

Visto: L'INGEGNERE CAPO

f.to E. Scifoni

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI

Autorizzata la registrazione con nota N. 2858


dell'11 giugno 1962 del Ministero dei Lavori Pubbli-  
ci - Direzione Generale dell'Acque e degli Impianti  
Elettrici - Div. XI - pervenuta a quest'Ufficio il  
giorno 14/6/1962 e protocollata al N. 8688.

L'INGEGNERE CAPO

f.to E.Scifoni

Registrato a Chieti il 3/9/1963 al N.1037 Mod. II  
Vol. 197 Esatte £.69.360. (sessantanovemilatrecento-  
sessanta). Il Direttore f.to Illeggibile.

-----  
COPIA CONFORME rilasciata alla Ditta Ferdinando ed  
Antonio Merlino fu Ernesto, Ernesto Merlino fu Camil-  
lo e Pace Giuseppina, Cesira, Clara Nicoletta fu  
Vincenzo usufruttuaria in parte.



L'INGEGNERE CAPO

(E. Scifoni)